

<p>Regolamento dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 27.06.2011, in vigore dal 01 settembre 2011, modificato l'art. 3 con sentenza TAR N. 0183/2011 REG. RIC. e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017</p> <p><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p>Revisione Regolamento dell'imposta di soggiorno</p> <p><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le nuove proposte di modifica.</i></p>
Regolamento dell'imposta di soggiorno	Regolamento dell'imposta di soggiorno
<p style="text-align: center;">Art. 5 Misura dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.</p> <p>2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.</p> <p>3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Misura dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 e le locazioni brevi individuate nell'art. 6 bis in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.</p> <p>2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.</p> <p>3. Nelle strutture di cui all'art. 2 e art. 6 bis, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Obblighi del Gestore</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. I gestori delle strutture ricettive ubicate</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Obblighi del Gestore</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile della riscossione e del versamento al comune dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Contestualmente con l'inizio dell'attività, il gestore deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria</p>

nel comune di Padova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Servizio Tributi del Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Padova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

3. **Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a presentare la dichiarazione in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.**
4. **Il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a presentare la dichiarazione trimestrale anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita.**

Art. 6 bis
Locazioni brevi

1. **Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.**
2. **I soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, devono riscuotere l'imposta riversandola, trimestralmente al comune di Padova, secondo le modalità previste dal presente regolamento.**
3. **I soggetti di cui al comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, così come previsto dall'art. 4 comma 5 ter del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.**
4. **I soggetti di cui al precedente comma 2, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e**

	<p>5 bis.</p> <p>5. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Padova, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonchè di check in /check out e pagamento del soggiorno nella struttura recettiva; a tale soggetto spetta la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 bis Disposizione sugli Agenti Contabili</p> <p>1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è Agente contabile relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio, il gestore deve presentare al Comune di Padova il conto giudiziale della gestione, di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.</p> <p>2. Il conto di gestione , debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante posta elettronica certificata; - consegna al Protocollo del Comune di Padova. <p>3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 ter Disposizione sugli Agenti Contabili</p> <p>1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva/gestore di portale telematico/ soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono Agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio deve essere presentato al Comune di Padova il conto giudiziale della gestione di cassa relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.</p> <p>2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante posta elettronica certificata; - consegna al Protocollo del Comune di Padova. <p>3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamenti</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Padova.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamenti</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Padova.</p>
---	---